



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di giugno alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina		
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina		X
8	MASSONE Alessia	X	
9	FIRPO Gian Carlo	X	
10	FRISONE Mattia	X	
	Totale	9	1

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015), con cui è stato ulteriormente prorogato, al 30.07.2015. il termine per l'approvazione di bilanci del previsione 2015 degli Enti Locali;

Visti:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita, l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, l'Istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 nelle sue componenti IMU, TARI e TASI;
- l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- l'articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;
- l'articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva per il 2014 la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto che:

- il comma 639 dell'art. 1 della la legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

Dato atto che a decorrere dall'anno 2015, ai sensi delle norme di seguito richiamate, sono state apportate alcune novità in materia di esenzione:

- l'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, così come integrato dall'art. 9-bis della Legge di conversione del 80/2014, al settimo periodo, che dispone "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

- Il D.L. n. 4/2015 (convertito con legge 24,03,2015, n. 34) che detta la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni IMU per i terreni montani e parzialmente montani, e che ha modificato i criteri di esenzione inizialmente stabiliti con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, fondati sull'altitudine al centro del Comune, ripristinando il riferimento alla classificazione del comune - totalmente montano - T, parzialmente montano - P, non montano - NM – come risultante dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Visto il comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) che modifica il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 estendendo al 2015 le limitazioni, inizialmente stabilite solo per il 2014, nella determinazione delle aliquote e della possibilità di deroga introdotta dal D.L. n. 16/2014 (applicazione della maggiorazione complessiva dello 0,8 per mille), ad entrambi i limiti imposti (quello della somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 10,6 per mille, e quello specifico TASI del 2,5 per mille);

Atteso che: a norma del D.L. 4/2015 art.1: comma 1., a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

Dato atto che In sede di conversione in legge del D.L. n. 4/2015, è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 1, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2015, una nuova detrazione **di 200 euro**. da applicare all'imposta dovuta **"per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali [...]"**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa. La detrazione, al pari dell'esenzione **prevista per i Comuni parzialmente montani**, si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o affitto a CD o IAP, sempre a condizione che lo stesso possessore sia a sua volta un CD o IAP;

Dato atto della spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), capitolo 1° del Regolamento unico I.U.C., approvato con deliberazione Comunale n. 22 del 04/09/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/09/2014, con la quale si approvavano le aliquote relative all'IMU per l'anno 2014, invariate rispetto al 2013, nel rispetto dei limiti vigenti;

Ritenuto, sulla base delle risorse del bilancio di previsione 2015, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2014 con deliberazione la su richiamata deliberazione C.C. n. 23/2014, con decorrenza dal 01/01/2015;

Dato atto che anche per i terreni agricoli, viene confermata l'aliquota del 7,6 per mille, applicata per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16.12.2014, n. 185 (aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in mancanza di specifiche aliquote approvate dal comune per i terreni agricoli;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di confermare, per l'anno 2015, le aliquote approvate nell'anno 2014 con deliberazione C.C. n. 23 del 04.09.2014, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate di seguito, e dell'aliquota base relativa ai terreni agricoli applicata nel 2014, fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 214 in mancanza di specifiche aliquote approvate dal comune:

N.D.	TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA IMU %	DETRAZIONE €
1	Tutte le categorie di immobili non inserite nelle sottostanti classificazioni	0,9	
2	Abitazioni principali categorie A1 -A8 -A9 e relative pertinenze	0,4	200

3	Fabbricati rurali ad uso strumentali (esclusi dall'IMU a norma c.708 art. 1 Legge 147/2013 mentre sono assoggettabili alla TASI per max 1 per mille)	0	
4	Terreni agricoli	0,76	200 <i>Esclusivamente per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i>

3. Di dare atto, per l'anno 2015 della detrazione di € 200,00 rapportata al periodo di possesso, per:

- l'abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011);
- i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali [...]", fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa. La detrazione, al pari dell'esenzione prevista per i Comuni parzialmente montani, si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o affitto a CD o IAP, sempre a condizione che lo stesso possessore sia a sua volta un CD o IAP;

4. Di dare atto che:

- l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, così come integrato dall'art. 9-bis della legge di conversione del 80/2014, a partire dall'anno 2015, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente dall'IMU, una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso", con l'obbligo dichiarativo dal parte del contribuente entro il 30.06.2015;
- ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

5. Di dare atto della spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre la differenza (1,40 per mille), è di spettanza del Comune;

6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, sul sito istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, entro il 10 settembre 2014, per la pubblicazione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze portalefederalismofiscale.gov.it;

7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014;

8. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì 25 giugno 2015

Visto: Il Sindaco
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25 giugno 2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 25 giugno 2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa
